

DELIBERA N. 70/26/CONS

**ORDINE ALL'IMMEDIATO RIEQUILIBRIO DELL'INFORMAZIONE NEI
CONFRONTI DELLA SOCIETÀ R.T.I. RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A.
PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N.
28 E DELLA DELIBERA N. 37/26/CONS NEL PERIODO DI MONITORAGGIO
DEL PLURALISMO POLITICO 8-14 MARZO 2026 (RETE QUATTRO)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 18 marzo 2026;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante *“Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica”*;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”* (di seguito Testo Unico);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 10 del 14 gennaio 2026, con il quale è stato indetto il *referendum* popolare confermativo i cui comizi sono convocati per i giorni 22 e 23 marzo 2026;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014 e, in particolare, l’Allegato A, recante *“Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”* (di seguito, “Regolamento”), come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 37/26/CONS, del 12 febbraio 2026, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma e 110 della costituzione approvata dal parlamento e pubblicata nella gazzetta ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della corte disciplinare”, indetto per i giorni 22 e 23 marzo 2026”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 4 del Testo Unico, sono principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione; e che, ai sensi del successivo art. 6, l’attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l’accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che, a norma dell’art. 5 della legge n. 28/2000, la Commissione per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l’Autorità definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi, rispettivamente, la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l’obiettività, la completezza e l’imparzialità dell’informazione;

CONSIDERATO che i citati criteri sono stati definiti per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e per le emittenti private, rispettivamente, con il provvedimento della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 10 febbraio 2026 e con la deliberazione dell’Autorità n. 37/26/CONS;

RILEVATO inoltre che, a norma dell’art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, dalla data di convocazione dei comizi elettorali la presenza degli esponenti di partiti e movimenti politici e dei membri del Governo deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l’imparzialità dell’informazione;

CONSIDERATO che l’art. 7 della delibera n. 37/26/CONS stabilisce, tra l’altro, che i programmi di informazione (i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e

radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, compresi i programmi informativi diffusi nella sezione video delle testate giornalistiche *on line* soggetti al campo di applicazione dell'art. 2 del regolamento approvato con delibera n. 295/23/CONS), *“riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge, ivi comprese le rassegne stampa compatibilmente con le caratteristiche specifiche del programma, si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e dell'apertura alle diverse forze politiche assicurando all'elettorato la più ampia informazione sui temi e sulle modalità di svolgimento della campagna referendaria”* e che i direttori, i conduttori, i giornalisti e i registi devono tenere *“un comportamento corretto e imparziale, tale da non influenzare, anche in modo surrettizio e allusivo, le libere scelte degli elettori, evitando che si determinino condizioni di vantaggio o di svantaggio per i favorevoli o contrari al quesito referendario, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo della chiarezza affinché gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire specifici orientamenti alla testata”*;

CONSIDERATO che l'art. 8 della delibera n. 37/26/CONS prevede, al comma 6, che: *“Ogni settimana, l'Autorità trasmette alle emittenti radiotelevisive, in modalità elettronica, ad un punto di contatto appositamente individuato dall'emittente, i dati di monitoraggio relativi alla settimana precedente, che recano l'evidenza di eventuali criticità riscontrate al fine di consentire il tempestivo riequilibrio di disparità di trattamento verificatesi tra le posizioni favorevoli e contrarie al quesito referendario; i dati relativi al ciclo di monitoraggio di cui al comma 4 recano il conteggio complessivo del medesimo ciclo, con l'evidenza di eventuali disparità di trattamento tra le posizioni favorevoli e contrarie al quesito referendario verificatesi in tale periodo di monitoraggio, con la contestazione delle norme che risultano violate. Nel periodo dell'ultima settimana precedente il voto, i dati trasmessi alle emittenti recano l'evidenza di eventuali criticità riscontrate nelle settimane precedenti, nonché nei singoli giorni di tale settimana, dovute alla disparità di trattamento tra le posizioni favorevoli e contrarie al quesito referendario, con la contestazione delle norme che risultano violate”*;

RILEVATO, altresì, che l'accertamento del rispetto dei principi a tutela del pluralismo come declinati all'art. 7 della delibera n. 37/26/CONS e, in particolare, della parità di trattamento e dell'equa rappresentazione delle posizioni, favorevole o contraria al quesito referendario, avviene attraverso la verifica dei tempi di parola fruiti dai soggetti favorevoli e contrari al quesito referendario nella programmazione informativa ricondotta alla responsabilità di testate editoriali (notiziari e programmi) diffusa da ciascuna emittente in base ai criteri indicati dall'art. 8, comma 7, della delibera innanzi citata;

CONSIDERATO, in particolare, che la disposizione da ultimo citata prevede che *“La verifica è effettuata considerando per ciascuna emittente i tempi di parola riparametrati come specificato al successivo comma e, come criterio sussidiario, per i*

notiziari i tempi di notizia relativi alle posizioni referendarie, per i programmi di approfondimento informativo sotto la responsabilità di una testata giornalistica le presenze e i tempi di parola riparametrati”, tenuto conto della visibilità fruita a seconda delle fasce orarie in cui l’esposizione avviene;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dal comma 8 dell’art. 8 della delibera n. 37/26/CONS, *“la visibilità è calcolata considerando un indicatore ricavato dal rapporto tra gli ascolti medi registrati da ciascuna emittente nel mese di novembre 2025 per ciascuna fascia oraria e gli ascolti medi registrati dal totale della platea televisiva nell’intera giornata. Ad ogni fascia oraria corrisponderà quindi un diverso indicatore. I tempi fruiti dai soggetti che rappresentano le posizioni favorevoli e contrarie del quesito referendario nelle varie fasce orarie sono rapportati all’indicatore della corrispondente fascia oraria al fine di ottenere il valore finale riparametrato del tempo rilevato”;*

CONSIDERATO che con la sentenza n. 155 del 24 aprile/7 maggio 2002 la Corte Costituzionale, nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge n. 28 del 2000, ha posto in rilievo come “[omissis]...il diritto all’informazione garantito dall’art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l’altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall’obiettività e dall’imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell’attività di informazione erogata [omissis]” e che “[omissis] il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli [omissis] della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda [omissis] il sistema democratico”. In base a tali criteri la Corte ha osservato come le regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attagliano *“alla diffusione di notizie nei programmi di informazione”*. La Corte Costituzionale ha sottolineato in proposito che l’art. 2 della legge n. 28 del 2000 non comporta la trasposizione dei criteri dettati per la comunicazione politica nei programmi di informazione *“che certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell’attività radiotelevisiva,”* e ha aggiunto che *“l’espressione diffusione di notizie va [omissis] intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata”;*

RILEVATO anche che, in ragione della libertà editoriale delle testate e della variabile dell’attualità della cronaca, si considerano congrui e automaticamente non soggetti ad alcun addebito valori con una soglia di tolleranza non superiore al 10% per ciascuna posizione referendaria;

TENUTO CONTO dei criteri di valutazione indicati all’articolo 8 della delibera

n. 37/26/CONS;

VISTI i dati del monitoraggio forniti da Geca Italia S.r.l. relativi al periodo 8- 14 marzo 2026 (terzo ciclo di monitoraggio) dai quali si rileva uno scostamento significativo con una sottorappresentazione della posizione del NO pari al 37,4% del tempo di parola riparametrato del palinsesto di Rete4, superiore rispetto alla soglia di tolleranza prevista dall'articolo 8, comma 9, della delibera n. 37/26/CONS;

VISTA la comunicazione del 16 marzo 2026 (prot. n. 0100274) con cui l'Autorità ha trasmesso i dati di monitoraggio relativi al periodo 8-14 marzo 2026 e ha contestato alla società R.T.I. la presunta violazione dei principi e delle disposizioni in materia di informazione nei notiziari e nei programmi informativi trasmessi dal canale Rete4, nel periodo di riferimento, per non aver assicurato la parità di trattamento e l'equa rappresentazione tra le posizioni favorevoli e contrarie al quesito referendario e un'adeguata e completa trattazione dei temi referendari secondo i criteri previsti dagli articoli 7 e 8 della delibera n. 37/26/CONS, invitando la medesima società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge n. 28/2000, a trasmettere eventuali osservazioni e controdeduzioni;

VISTA la segnalazione del 17 marzo 2026 (prot. n. 0100870) con cui gli esponenti del Partito Democratico on. Ouidad Bakkali, on. Stefano Graziano, on. Vinicio Peluffo, on. Nicola Stumpo, sen. Antonio Nicita e sen. Francesco Verducci hanno rilevato la presunta violazione da parte della società R.T.I. delle norme in materia di par condicio referendaria con riferimento al programma *“Quarta Repubblica”* andato in onda il 9 marzo 2026 su Rete4. In particolare, viene segnalato che *“Il conduttore non ha svolto un ruolo imparziale e ha affrontato fuori dal confronto paritario temi afferenti al referendum, collegando direttamente l'emersione di errori giudiziari alla mancata sanzione disciplinare e quest'ultima alla mancata separazione delle carriere”* e che *“la costruzione narrativa dell'intera puntata — dal titolo editoriale ufficiale, alla scelta degli ospiti, alla testimonianza di casi giudiziari storici, alle dichiarazioni governative — converge univocamente a favore del “sì”, senza che risulti garantita una rappresentazione equilibrata delle ragioni del “no”*;

VISTA la segnalazione del 17 marzo 2026 (prot. n. 0101619) con cui i medesimi esponenti del Partito Democratico hanno rilevato la presunta violazione da parte della società R.T.I. delle norme in materia di par condicio referendaria con riferimento al programma *“Quarta Repubblica”* andato in onda il 16 marzo 2026 su Rete4. In particolare, viene segnalato che la Presidente del Consiglio è intervenuta per circa trenta minuti continuativi *“in assenza di contraddittorio”* e con *“impostazione assimilabile a un monologo”*, esprimendo posizioni esplicitamente orientate al voto favorevole, e che *“il conduttore, lungi dal garantire equilibrio, ha rafforzato tale impostazione con affermazioni valutative e con domande non critiche ma confermative, contribuendo a una rappresentazione unilaterale e orientata”*;

VISTA la segnalazione del 18 marzo 2026 (prot. n. 0102385) con cui il Comitato

nazionale a difesa della Costituzione e per il No al referendum – Giusto Dire NO, in persona del Presidente Antonio Diella, ha rilevato la presunta violazione da parte della società R.T.I. delle norme in materia di par condicio referendaria con riferimento alla programmazione notturna dei telegiornali Tg4, Studio Aperto e Tg5 nel periodo 14-16 marzo 2026, nonché al programma “Quarta Repubblica” andato in onda il 16 marzo 2026 su Rete4. In particolare, viene segnalato che i predetti telegiornali avrebbero dedicato circa nove minuti di tempo di parola sulle ragioni del no a fronte di circa quindici minuti complessivi di tempo di notizia, e che la puntata del 16 marzo avrebbe ospitato otto interventi a sostegno del sì — tra cui un’intervista di trenta minuti alla Presidente del Consiglio — a fronte di un unico intervento a sostegno del no della durata stimata di circa cinque minuti;

VISTA la nota del 17 marzo 2026 (prot. n. 0102382 del 18 marzo 2026) con la quale R.T.I. ha trasmesso le proprie controdeduzioni in riscontro alla nota dell’Autorità del 16 marzo 2026 (prot. n. 0100274) con la stessa, nel trasmettere i relativi dati di monitoraggio, ha contestato a R.T.I. la presunta violazione della normativa in materia di par condicio referendaria nella programmazione informativa di Rete4 nel periodo 8-14 marzo 2026, rilevando in sintesi quanto segue:

- la contestazione si limita a indicare il solo dato del “*tempo di parola riparametrato*” (62,6% SI / 37,4% NO), senza considerare gli ulteriori parametri previsti dall’art. 8 della delibera 37/26/CONS, in particolare: (i) il “tempo di argomento” complessivo dedicato ai temi referendari (co. 5); (ii) il tempo di notizia e l’equilibrio nelle presenze (co. 3, criterio sussidiario); (iii) il format e la periodicità dei programmi. Ciò inciderebbe, secondo RTI, sulla pienezza di esercizio delle proprie facoltà partecipative;

- secondo la giurisprudenza amministrativa consolidata la valutazione del pluralismo non può esaurirsi in un’analisi quantitativa, ma deve tener conto degli effettivi contenuti informativi e della correlazione delle scelte editoriali con i temi di attualità. La contestazione non contiene alcun riferimento ai contenuti dei programmi;

- il meccanismo della “riparametrazione” per fasce orarie produce dati che non corrispondono ai tempi effettivamente fruiti dai soggetti politici, fondandosi su un’ipotesi di diverso valore delle fasce orarie la cui validità empirica RTI contesta come indimostrata;

- il presunto squilibrio del 2,6% del tempo di parola complessivo corrisponde, sul totale di 562 minuti rilevati, a circa 14 minuti, pari a circa 2 minuti al giorno nell’arco dei 7 giorni del ciclo (8-14 marzo): un’entità che RTI ritiene inidonea a influenzare la formazione delle decisioni referendarie;

- considerando l’insieme della programmazione informativa del gruppo (come previsto dal Regolamento), il dato complessivo non ponderato risulta bilanciato: SI’ 59,87% / NO 40,13%. Inoltre, il dato relativo all’approfondimento quotidiano di Rete 4

è "piuttosto equilibrato";

- l'analisi dei programmi di approfondimento informativo trasmessi nella fascia serale, evidenziano come il dato effettivo (non ponderato) mostrerebbe un certo equilibrio tra le due posizioni: SI' 2h 4min 39sec / NO 1h 13min 42sec — significativamente diverso dal dato riparametrato per fasce.

- R.T.I. chiede che l'Autorità, alla luce di una disamina complessiva del comportamento dell'emittente che tenga conto di qualità e quantità dell'informazione, disponga l'archiviazione del procedimento o si astenga comunque dall'adottare provvedimenti conformativi.

RITENUTO di non poter accogliere le suesposte controdeduzioni presentate da R.T.I. in quanto la sottostima della posizione del NO nella programmazione informativa di Rete4 nel periodo di monitoraggio 8 - 14 marzo ha determinato la violazione dei principi a tutela del pluralismo come declinati all'art. 7 della delibera n. 37/26/CONS e, in particolare, della parità di trattamento e dell'equa rappresentazione delle posizioni, favorevole o contraria al quesito referendario. Il dato realizzato sfiora la soglia di tolleranza del 10% prevista dal citato regolamento proprio per tenere conto delle diverse esigenze informative delle testate. Rileva, inoltre, il dato dei programmi extra-TG, particolarmente idonei alla rappresentazione delle posizioni referendarie per format e durata, in cui si registra un netto squilibrio per la posizione del NO, pari al 36,9% del tempo riparametrato;

RILEVATA pertanto, dall'esame dei dati sopra riportati, una situazione di squilibrio in danno della posizione contraria all'approvazione del quesito referendario, coerente con quanto rappresentato nella segnalazione del 17 marzo 2026; tale squilibrio, stante l'approssimarsi della data del voto, richiede una immediata inversione di tendenza entro la giornata del 20 marzo, al fine di assicurare il più rigoroso rispetto fino al termine della campagna elettorale della parità di trattamento tra le due opzioni di voto;

RILEVATO che dalla visione del programma "Quarta Repubblica" del 16 marzo 2026, oggetto della segnalazione del 17 marzo 2026 presentata da esponenti del Partito Democratico, è stata intervistata in studio sul tema del referendum la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha impegnato un tempo di parola di oltre 20 minuti;

VISTE le osservazioni presentate da R.T.I. S.p.A. con nota del 18 marzo 2026 (prot. n. 0102596) in ordine ai due esposti del 16 e 17 marzo del Partito Democratico, con cui la società ha rappresentato: che la delibera n. 52/26/CONS esclude qualsiasi limitazione alla cronaca giudiziaria in periodo referendario, prevedendo la mera imputazione automatica dei relativi tempi alle posizioni di riferimento, sicché la tesi dei segnalanti — secondo cui qualsiasi narrazione critica della giurisdizione sarebbe automaticamente attribuibile al "sì" — si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali della libertà di manifestazione del pensiero; che il diritto-dovere di cronaca e la libertà di critica consentono di informare sulle vicende giudiziarie

indipendentemente dalla pendenza di una campagna referendaria; che la delibera n. 37/26/CONS non impone alle emittenti di realizzare il contraddittorio ogniqualvolta si trattino temi referendari, configurando tale facoltà come meramente eventuale ai sensi dell'art. 7, comma 9, e prevedendo altresì, all'art. 9, criteri valutativi aggiuntivi relativi al format e alle modalità di realizzazione del contraddittorio; che la messa in onda dell'intervista alla Presidente del Consiglio in data 16 marzo 2026 è da ritenersi legittima, i relativi tempi essendo già computati nel monitoraggio complessivo ai sensi della delibera n. 52/26/CONS; che le scelte di merito e di stile nella conduzione delle interviste rientrano esclusivamente nella libertà editoriale e nella responsabilità deontologica del giornalista; chiedendo conclusivamente che l'Autorità disponga l'archiviazione del procedimento;

RILEVATO che le segnalazioni pervenute dal Partito Democratico e dal Comitato nazionale a difesa della Costituzione e per il No al referendum – Giusto Dire NO hanno ad oggetto la medesima condotta già contestata dall'Autorità ad R.T.I. e che le istanze ivi formulate possano essere, per economia procedimentale, trattate nell'ambito del presente procedimento. Gli squilibri rilevati nella trasmissione "Quarta Repubblica" del 9 marzo 2026 hanno evidentemente inciso sull'equilibrio complessivo dell'emittente, come rilevato dal monitoraggio a cui fa seguito il presente ordine di riequilibrio. Sarà cura della stessa emittente dover garantire tale riequilibrio nel corso della settimana attuale, compensando eventualmente la sovrarappresentazione determinata dalla puntata del 16 marzo;

RITENUTO di accogliere le osservazioni formulate da R.T.I riguardo agli esposti, tenuto conto che gli obblighi imposti alle emittenti in materia di par condicio, come chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 55 del 2002, hanno natura di oneri meramente organizzativi e non incidono sulla libertà di manifestazione del pensiero, non configurando alcuna espropriazione della possibilità di espressione editoriale al di fuori delle trasmissioni soggette alla disciplina limitativa;

RITENUTO tuttavia che, al fine di garantire il pieno rispetto dei principi di pluralismo, imparzialità, completezza e correttezza dell'informazione, nonché della parità di trattamento tra le posizioni coinvolte nella consultazione referendaria, si rende necessario bilanciare adeguatamente il tempo attribuito alla presenza della Presidente del Consiglio;

RITENUTO, per le motivazioni esposte, di archiviare gli esposti presentati;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

Alla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. di provvedere all'interno della programmazione informativa di Rete4 all'immediato ed effettivo riequilibrio nei

confronti della posizione referendaria del NO entro il prossimo 20 marzo, in misura proporzionata allo scostamento rilevato, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 11, della delibera n. 37/26/CONS, avendo cura, inoltre, di bilanciare adeguatamente il tempo attribuito alla presenza della Presidente del Consiglio.

L'Autorità, nell'esercizio della propria funzione di vigilanza, verificherà l'osservanza del presente ordine attraverso il monitoraggio dei dati riferiti ai programmi di informazione diffusi nel periodo 15 marzo-20 marzo, riservandosi in caso di mancata ottemperanza l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.

Il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al Tar del Lazio entro sessanta giorni dalla sua notifica.

La presente delibera è notificata alla società R.T.I. S.p.a. ed è pubblicata sul sito dell'Autorità all'indirizzo www.agcom.it.

Roma, 18 marzo 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella